

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Massimo BALESTRA



---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 02/02/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì 02/02/2021

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

---

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 1° febbraio 2021

In Aosta, il giorno uno (1) del mese di febbraio dell'anno duemilaventuno con inizio alle ore otto e undici minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente Erik LAVEVAZ**

e gli Assessori

**Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente**

**Roberto BARMASSE**

**Luciano CAVERI**

**Jean-Pierre GUICHARDAZ**

**Carlo MARZI**

**Chiara MINELLI**

**Davide SAPINET**

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA.

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **80** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E LE REGIONI AUTONOME FRIULI VENEZIA GIULIA E VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, PER LA TRASMISSIONE PER VIA TELEMATICA DELLE CERTIFICAZIONI DI CUI ALL'ART. 39 DEL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104.

Il Presidente della Regione, Erik Lavevaz, richiama il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che tra l'altro prevede, a favore degli enti locali, trasferimenti finanziari a ristoro del mancato gettito di imposte e tributi conseguente alle misure restrittive disposte per legge per far fronte all'epidemia da COVID-19.

Evidenzia, in particolare, che l'articolo 106 del richiamato d.l. 34/2020 istituisce, presso il Ministero dell'Interno, il Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali volto ad assicurare a Comuni, Province e Città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle suddette funzioni, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza sanitaria in atto.

Richiama, altresì, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che all'articolo 39 incrementa la dotazione del fondo di cui all'articolo 106 del d.l. 34/2020.

Rileva che i decreti ministeriali, che hanno distribuito le risorse previste dagli articoli 106 del d.l. 34/2020 e 39 del d.l. 104/2020, hanno incluso nel riparto anche le unioni di Comuni (in Valle d'Aosta, pertanto, le Unités des Communes valdôtaines), in quanto tali enti gestiscono direttamente alcune funzioni per le quali è stata delegata anche la gestione e la riscossione di talune delle entrate comunali, in massima parte di natura extra-tributaria, con la conseguenza che i Comuni deleganti non rilevano nel proprio bilancio le relative entrate e/o spese.

Sottolinea che anche i Comuni e le Unités des Communes valdôtaines della Regione Valle d'Aosta, analogamente agli enti locali delle altre Regioni e Province autonome, hanno beneficiato dei ristori statali previsti dalle citate disposizioni.

Rileva che, in relazione alle risorse in oggetto, l'articolo 39, comma 2, del d.l. 104/2020 prevede l'invio al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da parte di tutti gli enti beneficiari, di una certificazione che attesti la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza.

Sottolinea che tale certificazione rappresenta per lo Stato uno strumento fondamentale per conoscere, nei primi mesi dell'anno 2021, l'entità delle risorse statali non utilizzate nel 2020 dagli enti locali, portate in anticipo e disponibili per l'utilizzo nel 2021, al fine di procedere con il riparto di quanto già stanziato allo stesso titolo per il 2021 sulla base delle effettive esigenze.

Ricorda che, secondo il disposto dell'articolo 39 del d.l. 104/2020, gli obblighi di certificazione per gli enti locali delle Regioni e Province autonome, che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime Regioni e Province Autonome.

Richiama il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero dell'interno, n. 212342 in data 3 novembre 2020 che definisce lo schema di certificazione secondo il prospetto "CERTIF-COVID-19" e stabilisce le modalità di

trasmissione, da parte delle Regioni e Province autonome, di tale documento per via telematica tramite l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>.

Evidenzia che la Struttura enti locali della Presidenza della Regione ha avviato un confronto con le altre Regioni e Province autonome (Friuli Venezia Giulia, Province autonome di Trento e di Bolzano) e con il Ministero dell'economia e delle finanze per esaminare e definire le modalità di gestione delle operazioni che coinvolgono gli enti locali dei rispettivi territori.

Rileva, a tale proposito, che è emersa l'esigenza sia da parte del Ministero dell'economia e delle finanze che delle Autonomie speciali di gestire le operazioni relative alla certificazione con modalità più rapide, snelle, uniformi e più agevoli per gli enti stessi, che consiste nella possibilità, per gli enti locali delle Regioni e delle Province autonome, di accedere direttamente alla piattaforma statale già in uso per gli enti del resto del territorio nazionale e nell'impegno, da parte delle Autonomie speciali, di comunicare al Ministero i risultati complessivi della certificazione dei propri enti.

Evidenzia che, in data 22 dicembre 2020, è stata effettuata una richiesta al Ministero in tale senso, a firma congiunta dalle Regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Informa che il Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione a tale richiesta, al fine di formalizzare le modalità di resa, per il tramite delle Autonomie speciali, della certificazione di cui all'articolo 39 del d.l. 104/2020 da parte degli enti locali ricompresi nel territorio delle suddette Regioni e Province autonome, ha proposto uno schema di Accordo, nel testo risultante dall'allegato A al presente atto.

Richiama, a tale proposito, l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Ritiene, pertanto, opportuno che la Regione Valle d'Aosta approvi tale Accordo per consentire agli enti locali di provvedere alla certificazione tramite l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>.

Riferisce che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

## LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dal Presidente della Regione, Erik Lavevaz, e su sua proposta;
- esaminato l'allegato A al presente atto che riporta lo schema di accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le Regioni Autonome Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per consentire agli enti locali di accedere direttamente all'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative

- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura enti locali della Presidenza della Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ad unanimità di voti favorevoli

#### DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 15 della l. 241/1990 e per le motivazioni di cui in premessa, lo schema di Accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le Regioni Autonome Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per consentire agli enti locali di accedere direttamente all'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, nel testo risultante dall'allegato A che forma parte integrante del presente atto;
2. di autorizzare il Segretario generale della Regione alla sottoscrizione dell'Accordo di cui al precedente punto 1;
3. di demandare alla Struttura enti locali della Presidenza della Regione la gestione delle operazioni poste a carico della Regione Valle d'Aosta, comprensive delle attività inerenti la comunicazione e il periodico confronto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

FT

**SCHEMA DI ACCORDO TRA IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE  
FINANZE E LE REGIONI FRIULI VENEZIA GIULIA E VALLE D'AOSTA E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

**VISTO** l'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente "Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali";

**VISTO** l'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, concernente "Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali", come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 830, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

**VISTO**, in particolare, il comma 2 del richiamato articolo 39 che prevede per gli enti locali beneficiari delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle risorse previste dall'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, l'obbligo di inviare, utilizzando l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, secondo le modalità ivi previste. Detta certificazione non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale;

**CONSIDERATO** che il medesimo articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020 stabilisce che i predetti obblighi di certificazione per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano siano assolti per il tramite delle medesime Regioni e Province Autonome in quanto esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva;

**VISTO** il comma 3 dell'articolo 39 del richiamato decreto-legge n. 104 del 2020, come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente le sanzioni in capo agli enti locali che non trasmettono la certificazione entro i termini ivi fissati;

**VISTO** il comma 4 del medesimo articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, il quale prevede che "Ai fini della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, ai sensi del comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, si tiene conto delle certificazioni di cui al comma 2";

**VISTO** il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 212342 del 3 novembre 2020, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTA** la richiesta PAT/RFP001-22/12/2020-0831626 delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

**TENUTO CONTO** del principio di leale collaborazione che regola i rapporti tra Stato e Regioni e del perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa;

**PRESO ATTO** che le predette Autonomie si impegnano a rispettare gli adempimenti richiesti dal presente accordo;

**VALUTATA**, pertanto, opportuna la possibilità di autorizzare gli enti locali delle regioni Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e di Bolzano all'accesso all'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>;

## **LE PARTI CONCORDANO:**

### **Articolo 1**

*(Obblighi degli enti locali delle Regioni e delle Province autonome)*

1. Gli enti locali delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alle medesime Regioni/Province autonome, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021 o quello eventualmente fissato da una norma di legge statale successiva, la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza di cui all'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, accedendo direttamente all'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>.
2. Ai fini della compilazione della certificazione di cui al comma 1, gli enti locali delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano applicano le disposizioni di cui al D.M. n. 212342 del 3 novembre 2020, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

### **Articolo 2**

*(Obblighi delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano)*

1. Le Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano vigilano sul rispetto dei termini di cui all'articolo 1 comma 1 da parte dei propri enti locali e applicano le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti coerentemente con quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, in caso di mancata o ritardata compilazione della certificazione.
2. Gli enti territoriali di cui al comma 1 comunicano, entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i risultati complessivi della certificazione dei propri enti per permettere la certificazione dei contributi complessivamente loro assegnati ai sensi dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e dell'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. La comunicazione di cui al periodo precedente deve dare evidenza, per ciascun ente, delle risorse assegnate ai

sensi dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e all'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

### **Articolo 3**

*(Obblighi del Ministero dell'economia e delle finanze)*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze abilita le Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano ad accedere all'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it> al fine di visualizzare e monitorare l'avvenuta compilazione, da parte dei propri enti locali, della certificazione di cui all'articolo 1 entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione che regola i rapporti tra Stato e Regioni e del perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, assicura un periodico confronto con le Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato al coordinamento delle azioni, all'allineamento dei dati e alla corretta gestione e rendicontazione delle risorse assegnate agli enti locali ricadenti nei territori delle autonomie.

### **Articolo 4**

*(Adeguamento obblighi)*

1. Gli obblighi di cui al presente accordo sono adeguati in coerenza allo spirito dell'accordo stesso in caso di eventuali modifiche normative e amministrative generali.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Il Segretario Generale della Provincia Autonoma di Bolzano

Il Direttore Generale della Provincia Autonoma di Trento

Il Direttore Generale della Regione Friuli-Venezia Giulia

Il Segretario Generale della Regione Valle d'Aosta